

# Area Marina Protetta "Isola di Ustica"

Deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ustica n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

## DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA ISOLA DI USTICA (D.M. 30.08.1990 pubblicato sulla G.U. nr. 219 del 19 settembre 1990)

ANNO 2019

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1 – Oggetto e validità*

1. Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'Area Marina Protetta nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto istitutivo 12 novembre 1986 di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Il presente Disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino al 31 dicembre 2019, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico delle gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
4. Il presente Disciplinare conserva in ogni caso la sua validità fino all'emanazione di un nuovo Disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso.
5. L'Ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'Operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'Area Marina Protetta (AMP).

#### *Art. 2 – Definizioni*

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
  - a) «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'Area Marina Protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
  - b) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
  - c) «acque di sentina», sono le acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori delle unità nautiche, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Il loro contenuto oleoso è compreso tra l'1% e il 10%;
  - d) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità nautiche, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
  - e) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
  - f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
  - g) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico - ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento con personale abilitato allo scopo;

- h) «didattica subacquea», le attività finalizzate all'apprendimento delle tecniche di immersione subacquea e dei metodi di utilizzo della relativa attrezzatura, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), al fine di rilascio del brevetto relativo, nel rispetto della sicurezza in base alle normative vigenti.
- i) «guida subacquea», il soggetto in possesso del brevetto di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna in immersioni subacquee persone singole o gruppi di persone in possesso di brevetto e assiste professionalmente l'istruttore subacqueo;
- j) «imbarcazione», qualsiasi imbarcazione da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, fino a 24 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, come definita ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 e successive integrazioni;
- k) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori A.R.A.), anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- l) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale, ma comunque svolte da apneisti in possesso di brevetto di primo grado/livello, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, anche su bassi fondali;
- m) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea. in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- n) «liquami di scolo (acque nere o grigie)», sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine, etc..) di bordo dell'unità nautica;
- o) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modifiche;
- p) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficienza e l'efficacia delle misure previste dal regolamento.
- q) «natante», qualsiasi natante da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 m. come definito ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- r) «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- s) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- t) «noleggio di unità da diporto» il contratto con il quale una parte, si obbliga, in corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto, per un determinato periodo di tempo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. così come definito ai sensi del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- u) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- v) «pescaturismo», l'attività riconosciuta come piccola pesca artigianale/piccola pesca, disciplinata nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 dicembre 2016, e nel decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico – ricreative«pesca professionale», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- w) «pesca ricreativa» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;

- x) «pesca sportiva» la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) «piccola pesca artigianale/piccola pesca», la pesca praticata da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) di cui all'articolo 1 decreto del Sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari e forestali, del 7 dicembre 2016, e successive modifiche e integrazioni, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013 e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla politica comune della pesca, e successive modifiche e integrazioni;
- aa) «residente», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune ricadente nell'Area Marina Protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune ricadente nell'Area Marina Protetta;
- bb) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- cc) «seawatching», le attività professionali di snorkeling guidato svolte, da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- dd) «sito di immersione», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni subacquee, immersioni in apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ee) «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'Area Marina Protetta;
- ff) «trasporto passeggeri», l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità nautiche adibite e abilitate secondo la normativa vigente, al trasporto passeggeri, lungo itinerari e percorsi prefissati ed in orari stabiliti;
- gg) «unità nautica» qualsiasi nave (come definita dall'art. 136 del codice della navigazione) motoscafo, galleggiante, unità da diporto (come definita alla lettera gg), unità di pesca (come definita alla lettera hh), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;
- hh) «unità da diporto», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 3 novembre 2017, n. 229, e successive modifiche;
- ii) «unità da pesca» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) «visite guidate», le attività professionali di accompagnamento svolte da guide turistiche, guide ambientali - escursionistiche e guide turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- kk) «visite guidate subacquee», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino, mediante l'uso di autorespiratori A.R.A.;
- ll) «whale-watching», l'attività di osservazione dei cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o in gruppi, da privati, associazioni o imprese;
- mm) «zonazione», la suddivisione dell'Area Marina Protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### ***Art. 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'Area Marina Protetta***

1. Sono fatte salve le finalità e la delimitazione dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica", come previste dagli articoli 3 e 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986, e le attività non consentite, come previste dall'articolo 4 del decreto istitutivo 12 novembre 1986 dell'Area Marina Protetta "Isola di Ustica".

## **TITOLO II - DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE**

### ***Art. 4 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica***

1. Nell'Area Marina Protetta la ricerca scientifica è consentita previa richiesta di autorizzazione all'E.G.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una scheda esplicativa inerente i seguenti temi:
  - a) tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b) parametri da analizzare;
  - c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e) tempistica della ricerca e personale coinvolto;
  - f) eventuali interventi e supporto richiesto all'A.M.P.;
  - g) impegnativa di rilascio della relazione di cui al comma 4.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa specifica autorizzazione dell'E.G..
4. La richiesta di autorizzazione, di cui ai commi 1 e 3, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data prevista di inizio attività.
5. Le attività tecniche e scientifiche finalizzate al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguite nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal Ministero nell'ambito delle attività intraprese, in attuazione delle normative poste a tutela dell'ambiente marino-costiero. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire al soggetto gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso al soggetto gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'Area Marina Protetta coordinati dal Ministero sono consentiti, previa comunicazione al soggetto gestore e all'autorità marittima competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al precedente comma.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'Area Marina Protetta possono essere affidati nei modi di legge specifici incarichi a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività scientifiche nelle zone A, B e C, l'A.M.P. può prevedere il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

### ***Art. 5 – Disciplina delle attività di riprese video-fotografiche, cinematografiche e televisive***

1. Nell'Area Marina Protetta le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva sono liberamente consentite se effettuate per scopi scientifici o ricreativi.
2. Le attività di ripresa video-fotografica, cinematografica e televisiva professionali e/o a scopo commerciale, devono essere autorizzate dall'ente gestore su richiesta scritta degli interessati, indicante la durata, i metodi, il personale utilizzato, l'oggetto e gli scopi, il tipo di diffusione, nonché il nominativo di un responsabile delle riprese stesse. L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21 nonché al rispetto delle modalità operative stabilite dall'autorizzazione.
3. Le riprese devono essere effettuate seguendo le prescrizioni e limitazioni che saranno indicate dall'ente gestore nel dispositivo di autorizzazione, e comunque senza arrecare disturbo all'ambiente naturale e seguendo il codice comportamentale di immersione di cui all'art. 7.

4. I soggetti autorizzati sono tenuti a far pervenire all'ente gestore, una copia delle riprese effettuate. In ogni caso l'ente gestore ha la facoltà di visionare le riprese professionali effettuate a scopo commerciale, prima che siano presentate all'esterno o utilizzate a qualsiasi fine. In sede di diffusione dovrà sempre essere citata la fonte, con la dizione: "Area Marina Protetta Isola di Ustica".

#### ***Art. 6 - Disciplina dell'attività di balneazione***

1. In Zona A la balneazione è consentita ad eccezione dei tratti di costa delimitati dalla cartellonistica di divieto presente sul posto.
2. Nelle Zone B e C dell'Area Marina Protetta la balneazione è libera.
3. La balneazione va condotta sempre nel rispetto dell'ambiente marino e costiero; in particolare:
  - a) non è consentito l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c) è fatto obbligo di segnalare all'A.M.P. o alla locale autorità marittima la presenza di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati.

#### ***Art. 7 - Disciplina delle immersioni in apnea e subacquee***

1. Nella zona A sono vietate le immersioni in apnea e subacquee, ad eccezione di quelle effettuate nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti dall'Ente gestore
2. Nelle zone B e C le immersioni in apnea, svolte in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti individuati all'articolo 8, comma 7, e secondo gli orari definiti dall'ente gestore al momento dell'autorizzazione;
  - b) in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;
  - c) non sono consentite le immersioni in apnea effettuate di notte;
  - d) per un totale massimo di 8 (otto) apneisti in immersione per ciascun sito;
  - e) non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
3. Nelle zone B e C le immersioni subacquee, svolte in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti individuati al successivo articolo 8, comma 7, e secondo gli orari e periodi definiti dall'ente gestore al momento dell'autorizzazione;
  - b) in ciascun sito l'immersione subacquea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
  - c) non sono autorizzate le immersioni subacquee effettuate singolarmente, o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'articolo 90 del D.M. del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche;
  - d) in caso di immersioni subacquee diurne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 6 (sei);
  - e) in caso di immersioni subacquee notturne, in presenza di un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado (livello), individuato all'atto del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto gestore, in un numero di subacquei non superiore a 4 (quattro);
  - f) le immersioni subacquee nelle grotte sono consentite esclusivamente ai subacquei in possesso di brevetto apposito, anche se condotte da guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale;
  - g) non sono consentite le immersioni subacquee notturne nelle grotte.
4. Le immersioni in apnea e subacquee devono rispettare il seguente codice di condotta:

- a) non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
  - b) non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c) è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - d) è fatto obbligo di segnalare all'A.M.P. o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'Area Marina Protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - e) è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'Area Marina Protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - f) non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente autorizzati dell'A.M.P. previa presentazione di apposita istanza.
5. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee/in apnea è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, ai gavitelli posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
6. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'Area Marina Protetta e adegua, con successivi provvedimenti, previa approvazione del MATTM, la disciplina delle immersioni subacquee e in apnea, in particolare:
- a) stabilendo il numero massimo di immersioni subacquee e in apnea al giorno, per ciascun sito e in totale;
  - b) individuando i siti di immersione più adeguati e/o a tema;
  - c) predisponendo punti attrezzati idonei per l'ormeggio destinato allo svolgimento delle attività subacquee;
  - d) incentivando la destagionalizzazione delle attività subacquee.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee/in apnea sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C dell'area marina protetta, e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a) indicare gli estremi identificativi e la tipologia del brevetto subacqueo/apnea, in possesso di tutti i singoli soggetti partecipanti, e le caratteristiche dell'unità navale utilizzata in appoggio per l'immersione subacquea e in apnea;
  - b) versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21;
  - c) per le immersioni subacquee, individuare un subacqueo in possesso di brevetto almeno di secondo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
  - d) per le immersioni in apnea, individuare un apneista in possesso di brevetto di primo grado/livello, che dichiari formalmente di conoscere l'ambiente sommerso dell'area marina protetta;
  - e) rilasciare al soggetto gestore formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta, del regolamento ed del presente disciplinare.

#### ***Art. 8 - Disciplina delle visite guidate subacquee (Diving Center)***

1. Nella Zona A non sono consentite le visite guidate subacquee.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee con autorespiratore, svolte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente Gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti individuati dall'Ente Gestore al successivo comma 7. L'autorizzazione ad eventuali ulteriori siti d'immersione va richiesta specificatamente al soggetto gestore che verificherà la compatibilità ambientale per concederne l'utilizzo.
  - b) in un numero di subacquei non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
  - c) in ciascun sito con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
  - d) con partenza dall'unità navale di appoggio o da terra;

3. Nelle grotte sommerse, al fine di evitare un eccessivo impatto dovuto alla frequentazione dei subacquei, le visite guidate subacquee svolte dai centri di immersione autorizzati, sono consentite dal 1 maggio al 30 settembre, secondo le seguenti modalità:

- a) esclusivamente durante la prima e la terza settimana di ogni mese consentito.
- b) per ogni immersione in un numero di subacquei non superiore a 4 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, tutti in possesso del relativo brevetto;
- c) esclusivamente 2 immersioni al giorno: una di mattina e una la sera;
- d) le visite guidate subacquee notturne vanno comunicate all'ente gestore che rilascia specifica autorizzazione; nella grotta sommersa dei Gamberi non è consentita l'immersione subacquea notturna.

4. L'ormeggio delle unità di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito, previa autorizzazione dell'A.M.P., compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.

5. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi. I centri di immersione sono onerati del controllo di regolarità dei brevetti degli utenti e quindi di programmare ed effettuare l'immersione nel rispetto tassativo delle profondità e delle modalità previste dal Brevetto di ciascun utente. La violazione del presente disposto implica l'immediata revoca dell'accreditamento di cui all'art. 10.

6. Il responsabile dell'unità in appoggio alle visite guidate subacquee, prima dell'immersione, consegna agli incaricati dell'A.M.P., la dichiarazione in doppia copia, riportante i nominativi delle guide e il numero dei partecipanti con i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione. I dati contenuti saranno utilizzati dall'A.M.P. per le finalità istituzionali.

7. I punti di immersione individuati dall'A.M.P. sono i seguenti:

- Cala Galera
- Grotta dei gamberi
- Grotta della Pastizza; l'immersione è consentita esclusivamente nelle fasce orarie: 07:00-10:00; dalle 11,30 alle 14,00 e dalle 18:00 sino al tramonto
- Grotta delle Cipree
- Punta dell'Arpa
- Punta Falconiera
- Punta Omo morto
- Punta San Paolo
- Punta Spalmatore
- Scoglio del medico
- Secca Della Colombara
- Secchitello

8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nelle zone B e C, i centri d'immersione dovranno versare al soggetto gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21:

9. Ciascun centro di immersione autorizzato può utilizzare al massimo due unità nautiche in appoggio secondo lo schema di corrispettivo indicato al successivo articolo 21.

10. Il corrispettivo è ridotto del 20%, esclusivamente per la prima unità, qualora l'Amministratore unico della Ditta Individuale o della Società (art. 38 L. 163/2006), intestataria del Centro di Immersione, risulti residente ad Ustica per 5 anni consecutivi.

11. L'utilizzo di una terza unità in appoggio è consentito solamente previa autorizzazione dell'ente gestore.

12. I titolari dei servizi di noleggio attrezzature ARA e ricarica bombole sono tenuti a verificare che i richiedenti siano in possesso di regolare autorizzazione rilasciata dal soggetto gestore

### **Art. 9 – Disciplina dell'attività di seawatching**

1. Nella zona A sono consentite le attività di seawatching finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie, svolte da guide o istruttori abilitati afferenti:
  - a) ai centri di immersione autorizzati dal soggetto gestore,
  - b) al personale dell'A.M.P.,
  - c) alle Ditte incaricate dei servizi di formazione ed informazione ambientale dall'A.M.P.,ed esclusivamente secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti dove è consentita la balneazione.
  - b) con partenza da terra;
  - c) in un numero di visitatori non superiore a 6 per ogni guida abilitata o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
2. Nelle zone B e C dell'Area Marina Protetta sono consentite le attività di seawatching, svolte da guide o istruttori abilitati come al comma 1, e secondo le seguenti modalità:
  - a) nei siti determinati dall'A.M.P. al successivo comma 5. L'autorizzazione ad ulteriori siti va richiesta all'Ente Gestore
  - b) in un numero di visitatori non superiore a 6 per ogni guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato (in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente).
  - c) con partenza dall'unità nautica di appoggio o da terra;
3. Prima della visita guidata di seawatching è fatto obbligo alla guida di informare gli utenti riguardo le regole dell'Area Marina Protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
4. La guida, prima dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'A.M.P. il numero dei partecipanti, la data, l'orario, il sito; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'A.M.P.. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'A.M.P. per le finalità istituzionali.
5. I punti di seawatching individuati dall'A.M.P. sono i seguenti:
  - Cala Sidoti
  - Punta Megna
  - Cala Torre Spalmatore
  - Punta Spalmatore
  - Cala Faro Gavazzi
  - Punta San Paolo
  - Punticella
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C, i centri d'immersione dovranno versare all'A.M.P. il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

### **Art. 10 - Accredimento Attività Subacquee e seawatching**

#### **Guide Subacquee e Guide seawatching**

1. Coloro che intendano effettuare l'attività di guida seawatching o subacquea o istruttore subacqueo nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l'iscrizione nel registro, obbligatoria per espletare qualsiasi attività subacquea di accompagnamento, istruzione, guida di persone nell'ambito dell'A.M.P., occorre presentare apposita istanza in carta semplice al Gestore corredata da:
  - a) curriculum particolareggiato sulla pregressa attività subacquea svolta;
  - b) titoli e brevetti abilitativi, oltre che per l'attività subacquea, anche ai fini del soccorso e copertura assicurativa per il periodo di esercizio;
  - c) dichiarazione circa le modalità con cui si intende effettuare l'attività (se individualmente, in gruppo, appoggiandosi o facendo parte di un centro immersioni accreditato, collaborando con pescatori e operatori locali purché in possesso di specifica autorizzazione rilasciata da ente tecnico);
  - d) eventuali mezzi nautici che si intendano utilizzare, indicandone le caratteristiche, l'ubicazione in porto e copertura assicurativa per l'attività da svolgere;
  - e) indirizzo della sede logistica, mail ordinaria e PEC, numeri telefonici;All'atto dell'iscrizione nel registro sarà rilasciato un tesserino di riconoscimento e un distintivo numerato.

2. Il numero massimo degli iscritti è di xxxxxxxx. **5**
3. L'iscrizione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per la stessa nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro o per comportamenti che riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore.

### *Accreditamento Centri d'immersione (Diving Center)*

4. I centri d'immersione per essere accreditati ad operare in maniera continuativa, nell'ambito dell'A.M.P., devono ottenere annualmente l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dal Gestore. Per ottenere l'iscrizione nel "Registro dei centri di immersione accreditati" i richiedenti dovranno presentare apposita istanza, in carta legale, correlata da:
  - a) copia dell'iscrizione, ex art. 68 Codice della Navigazione, presso la Capitaneria di Porto di Palermo in corso di validità;
  - b) copia del versamento del corrispettivo di cui all'art. 21
  - c) nominativi delle guide autorizzate impiegate, iscritte nel "Registro delle guide subacquee autorizzate", eventuali varianti devono essere tempestivamente comunicate;
  - d) numero e tipologia di natante/imbarcazione utilizzate in appoggio alle attività di visite guidate subacquee;
  - e) indirizzo della sede logistica, mail ordinaria e PEC, numeri telefonici.
5. Ad avvenuta iscrizione, l'ente gestore rilascerà ai Centri di immersione una autorizzazione che abilita gli stessi all'esercizio dell'attività nell'ambito dell'A.M.P., l'accREDITamento dà titolo ad ottenere:
  - a) esercizio dell'attività subacquea mediante l'utilizzo delle proprie guide subacquee autorizzate;
  - b) fruizione a titolo gratuito dei campi boe di ormeggio per i posti effettivamente disponibili per la stagione estiva, e comunque quando collocati; in ogni caso almeno una delle boe di ogni singolo campo ormeggio dovrà essere lasciata libera per l'ormeggio delle unità da diporto;
  - c) L'accREDITamento comporta l'assolvimento dei seguenti obblighi:
    - I. prima di ogni visita guidata subacquea è fatto obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'A.M.P., l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche dell'ecosistema e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi distribuendo dépliant informativi forniti loro dal Gestore;
    - II. ogni singola unità in appoggio utilizzata, dovrà portare a bordo il registro delle immersioni, che dovrà essere regolarmente compilato prima delle immersioni programmate, e vidimato dal responsabile del centro d'immersione; la violazione del presente disposto implica l'immediata interdizione giornaliera dell'esercizio dell'attività; in caso di recidiva si procederà alla revoca dell'accREDITamento;
    - III. compilazione mensile di una scheda generale di osservazione ambientale sullo stato dei siti visitati da presentare al Gestore entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, con riepilogo del numero di immersioni effettuate. La presentazione delle schede è obbligatoria nonché propedeutica al rinnovo dell'accREDITamento.
    - IV. sulle unità in appoggio autorizzate dovrà essere affisso apposito identificativo rilasciato dall'A.M.P. in modo ben visibile su entrambi i lati dell'unità'.
6. L'autorizzazione può essere revocata per il venir meno dei requisiti necessari per ottenere la stessa e per la mancata osservanza delle prescrizioni amministrative dettate dal presente disciplinare nonché per violazioni delle norme di salvaguardia dell'A.M.P., norme di sicurezza della navigazione e sulla sicurezza del lavoro, o per comportamenti che si riflettono negativamente sull'immagine dell'A.M.P. e sul rapporto fiduciario col Gestore. Per l'annualità 2019, al fine di attivare il Monitoraggio Triennale delle Attività Subacquee, il numero massimo di Centri Immersione accreditabili è fissato in 10, con priorità di assegnazione ai Centri già accreditati nell'annualità precedente.

### **Art. 11 – Disciplina della nautica da diporto**

1. Nella zona A non è consentita alcun tipo di navigazione, ad eccezione di quella effettuata da natanti autorizzati dall'E.G. nell'ambito dei progetti di ricerca e monitoraggio autorizzati e condotti dall'A.M.P.
2. Nelle zone B e C non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari.
3. Nelle zone B e C è consentita la libera navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
4. Nelle zone B e C è consentita la navigazione a motore, nel rispetto delle disposizioni delle ordinanze della Capitaneria di Porto, e comunque con velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 metri dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, ed entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri dalla costa, sempre in assetto dislocante;
5. Nella zona B è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione a motore ai natanti ed alle imbarcazioni, entro la distanza di 200 metri dalla costa, per un numero massimo di 200 natanti. È altresì consentita la navigazione secondo rotte di approccio perpendicolari alla costa per effettuare l'ormeggio ai campi boe predisposti dall'A.M.P.
6. Nella zona C è consentita la navigazione a motore a natanti, imbarcazioni e navi da diporto previa autorizzazione dell'ente gestore.
7. È consentito l'accesso alle grotte (<sup>TUTTE</sup> *indicare quali*) esclusivamente a remi (lento moto) alle seguenti unità da diporto: a) unità pneumatiche; b) natanti dotati di adeguati sistemi di protezione morbida delle fiancate.
8. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
9. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
10. Nel corso della navigazione, è fatto obbligo al titolare o delegato delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi 4 di trovarsi a bordo dell'unità navale autorizzata.
11. L'ente gestore può disciplinare, con apposito provvedimento, gli accessi ai punti di approdo e la distribuzione degli spazi attinenti, anche attrezzando idonei corridoi di atterraggio.
12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo ed alle Ordinanze della Capitaneria di Porto.

### **Art. 12 – Disciplina delle Visite guidate**

1. I soggetti e le imprese interessate all'esercizio di visita guidata, debbono presentare relativa istanza, corredata della documentazione attestante il rispetto i requisiti di legge. Le singole unità potranno essere autorizzate sino ad un massimo di 12 passeggeri, e comunque in conformità al vigente Codice della Navigazione. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, aumenti del numero di passeggeri imbarcabili o variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'A.M.P. informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'A.M.P..
3. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese dal provvedimento istitutivo, e nell'ottica di contingentare i flussi turistici l'A.M.P. stabilisce o aggiorna con apposito provvedimento il numero massimo di unità autorizzate per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate nelle zone B e C, i soggetti e le imprese dovranno versare all'A.M.P. il pagamento di un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

### **Art. 13 – Disciplina dell'attività di Ormeggio**

1. Nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'A.M.P., l'ormeggio alle unità da diporto, incluse le unità in noleggio del tipo "charter a vela", nei campi boe allo scopo attrezzati dall'A.M.P..
2. Al fine di ricevere l'autorizzazione all'ormeggio, i soggetti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21. Le autorizzazioni per l'ormeggio sono rilasciate dall'A.M.P. su base giornaliera, settimanale e mensile:
  - a) presso i propri Uffici e mediante il sito web dedicato ([www.ampustica.it](http://www.ampustica.it));

- b) presso i campi boe, mediante il personale incaricato dall'A.M.P., con una maggiorazione del corrispettivo per i diritti di segreteria stabilito al successivo articolo 21.
3. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
- non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate, e la pesca professionale;
  - la balneazione è consentita a motore spento della propria unità e in assenza assoluta di manovre di altre unità.
  - l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello assegnato dall'A.M.P.;
  - in caso di ormeggio non assegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione, nave), ove presenti;
  - non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
4. Nell'Area Marina Protetta sono individuati i seguenti specchi acquei, ove sono installati stagionalmente campi ormeggio destinati alla nautica da diporto, ciascuno delimitato dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati nel sottostante stralcio cartografico:

SITO	POSIZIONE CAMPO		SITO	POSIZIONE CAMPO	
<b>Grotta Azzurra</b>	38° 42,359' N	013° 11,740' E	<b>Grotta Verde</b>	38° 41,579' N	013° 10,529' E
c.s.	38° 42,327' N	013° 11,710' E	c.s.	38° 41,565' N	013° 10,505' E
<b>Cala San Paolo</b>	38° 41,936' N	013° 11,246' E	<b>Grotta del Tuono</b>	38° 41,517' N	013° 10,080' E
c.s.	38° 41,910' N	013° 11,211' E	c.s.	38° 41,497' N	013° 10,093' E
c.s.	38° 41,921' N	013° 11,226' E	<b>Punta Spalmatore</b>	38° 41,803' N	013° 09,237' E
c.s.	38° 41,914' N	013° 11,207' E	c.s.	38° 41,834' N	013° 09,224' E
c.s.	38° 41,901' N	013° 11,196' E	c.s.	38° 41,851' N	013° 09,208' E
<b>Punta dell'Arpa</b>	38° 41,740' N	013° 11,141' E	c.s.	38° 41,854' N	013° 09,161' E
c.s.	38° 41,731' N	013° 11,109' E	c.s.	38° 41,881' N	013° 09,163' E
c.s.	38° 41,672' N	013° 10,963' E	<b>Scoglio del Medico</b>	38° 42,885' N	013° 09,337' E
<b>Grotta Verde</b>	38° 41,579' N	013° 10,529' E	c.s.	38° 42,940' N	013° 09,353' E
c.s.	38° 41,565' N	013° 10,505' E	<b>Secca della Colombara</b>	38° 43,796' N	013° 10,858' E
<b>Cala Giacona</b>	38° 42,892' N	013° 11,525' E	c.s.	38° 43,830' N	013° 10,841' E
c.s.	38° 42,896' N	013° 11,553' E			
c.s.	38° 42,883' N	013° 11,585' E			
<b>Passo della Madonna</b>	38° 42,917' N	013° 10,033' E			
c.s.	38° 42,923' N	013° 09,998' E			
c.s.	38° 42,949' N	013° 10,038' E			
c.s.	38° 42,975' N	013° 10,058' E			


5. In riferimento alle Ordinanze n. 108 del 2012 della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat. 38°42,654'N Long. 013°12,000'E e Lat. 38°42,791'N Long. 013°11,923'E (zona Omo Morto), fino ad una distanza di 60 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità nautiche”;
6. In riferimento alla Ordinanza 109 del 2012 della Capitaneria di Porto di Palermo, nello specchio acqueo antistante i punti di coordinate Lat 38°42,863'N Long, 013°11,773'E (zona Depuratore) e Lat. 38° 42,866'N Long. 013°11,490'E (zona Cala Giaccone), fino ad una distanza di 30 metri dalla linea di costa, è vietata a chiunque la balneazione, la pesca e qualunque altro tipo di attività, nonché la sosta ed il transito di persone e unità nautiche”.
7. L'A.M.P. può attivare presso i campi ormeggio, in orari prestabiliti, un servizio di raccolta dei rifiuti del diporto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, per i costi di conferimento dei rifiuti a terra, stabilito al successivo articolo 21.

## Art. 14 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Nella zona A non è consentito l'ancoraggio.
2. Nelle zone B e C l'ancoraggio è consentito ai natanti e alle imbarcazioni, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente nelle specifiche "aree di ancoraggio", che vengono di seguito elencate, riportando lo stralcio cartografico e i punti in coordinate geografiche WGS84.
3. Ai fini del rilascio di autorizzazione all'ancoraggio nell'Area Marina Protetta, per i richiedenti non residenti nel comune di Ustica, è previsto un corrispettivo, a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.
4. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ancoraggio le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e delle ordinanze della Capitaneria di Porto.


### A) Grotta delle Barche – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,931	13°11,355
2	38°41,961	13°11,424
3	38°41,932	13°11,447
4	38°41,900	13°11,377




### B) Punta Galera – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,659	13°11,061
2	38°41,670	13°11,114
3	38°41,598	13°11,142
4	38°41,586	13°11,090




C) Punta dell'Arpa – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,425	13°10,512
2	38°41,411	13°10,552
3	38°41,367	13°10,520
4	38°41,382	13°10,481




D) Scoglietti – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,345	13°10,108
2	38°41,310	13°10,219
3	38°41,247	13°10,111




E) Faro Gavazzi – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,549	13°09,168
2	38°41,517	13°09,153
3	38°41,547	13°09,129




F) Torre Spalmatore – Zona B

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°41,856	13°09,050
2	38°41,842	13°09,077
3	38°41,801	13°09,054
4	38°41,814	13°09,028



G) Scoglio del Medico – Zona B

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°42,944	13°09,545
2	38°42,873	13°09,541
3	38°42,923	13°09,454




H) Gorgo Salato – Zona B

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°43,583	13°11,034
2	38°43,559	13°11,016
3	38°43,562	13°10,900
4	38°43,586	13°10,923


I) Scoglio Colombaro – Zona B

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°43,328	13°11,197
2	38°43,232	13°11,259
3	38°43,242	13°11,135




J) Faro Omo Morto

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°42,905	13°11,867
2	38°42,884	13°11,850
3	38°42,904	13°11,797
4	38°42,926	13°11,811



K) Grotta Azzurra – Zona C

Punto	Latitudine	Longitudine
1	38°42,218	13°11,795
2	38°42,159	13°11,762
3	38°42,171	13°11,719
4	38°42,229	13°11,75



**Art. 15 – Disciplina dell'attività di noleggio e di locazione di unità da diporto**

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nelle zone B e C è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto.
2. Le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di cui al precedente comma sono rilasciate prioritariamente ai soggetti e alle imprese residenti nel Comune di Ustica, fino al raggiungimento dell'80% dei permessi, e subordinatamente secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente dall'A.M.P. (~~ReAUB~~) i residenti nel comune ricadente nell'Area Marina Protetta, nonché i proprietari delle unità navali impiegate in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
  - a) motore conforme ai parametri della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - b) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
4. Il rilascio dell'autorizzazione è effettuato con criterio preferenziale alle unità in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al precedente comma e, subordinatamente, secondo ulteriori caratteristiche di eco-compatibilità dei mezzi e delle Ditte (~~LOCALI~~) e l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta, i soggetti richiedenti devono:
  - a) indicare le caratteristiche delle unità navali utilizzate per l'attività;
  - b) versare all'A.M.P. un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, relativo ad ogni singolo natante/imbarcazione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.
  - c) Il corrispettivo, esclusivamente per la prima unità da diporto, sarà ridotto del 30% qualora il locatario/noleggiatore produca elaborati cartacei e/o digitali, supportati da giustificativi di spesa, che dimostrino l'avvenuta pubblicizzazione delle valenze naturalistiche e delle finalità istitutive presso eventi culturali e/o fieristici; del 40% qualora il locatario/noleggiatore produca elaborati cartacei e/o digitali, supportati da giustificativi di spesa, che dimostrino l'avvenuta pubblicizzazione delle valenze naturalistiche e delle finalità istitutive presso 2 eventi culturali e/o fieristici; del 50% qualora il locatario/noleggiatore produca elaborati cartacei e/o digitali, supportati da giustificativi di spesa, che dimostrino l'avvenuta pubblicizzazione delle valenze naturalistiche e delle finalità istitutive presso 3 eventi culturali e/o fieristici;
6. Ogni sostituzione delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione comporta il ritiro dell'autorizzazione e deve essere tempestivamente comunicata all'A.M.P., che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare eventuale nuova autorizzazione.
7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
  - a) fornire all'A.M.P. informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta;
  - b) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'A.M.P.;
  - c) acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del decreto di modifica dell'Area Marina Protetta e del presente disciplinare.
  - d) sulle unità da diporto autorizzate, adibite a locazione e noleggio, dovrà essere affisso apposito identificativo rilasciato dall'ente gestore in modo ben visibile su entrambi i lati dell'unità.

#### *Art. 16 - Disciplina dell'attività di Whalewatching*

1. Per le attività di whalewatching e in presenza di mammiferi marini nell'Area Marina Protetta, sono individuate:
  - una fascia di osservazione entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati,
  - una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati.
2. Nelle fasce vige il seguente codice di condotta:

- nella fascia di osservazione non è consentito giungere a meno di 50 metri dagli animali, non è consentita la balneazione e può essere presente, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella medesima fascia, una sola unità navale;
  - non è consentito stazionare con l'unità navale all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale;
  - non è consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attività di soccorso, sorveglianza e servizio;
  - non è consentito stazionare più di 30 minuti nella fascia di osservazione;
  - nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione è consentita alla velocità massima di 5 nodi;
  - non è consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale;
  - non è consentito l'avvicinamento frontale agli animali;
  - non è consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli;
  - non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocità delle unità navali;
  - nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unità navale in navigazione, è fatto obbligo di mantenere una velocità costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione;
  - nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente più di 3 unità navali, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento;
  - nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, è fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.
2. Le unità nautiche autorizzate a svolgere attività di whalewatching sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo. Le unità nautiche impiegate per le attività di whalewatching nell'Area Marina Protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta, secondo modalità e parametri definiti annualmente (*inserirli*) dall'A.M.P. Se in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- motore conforme ai parametri della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori entrobordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo elettrici, a 4 tempi benzina verde, o a 2 tempi ad iniezione diretta);
  - unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo e munite di un registro di scarico delle acque di sentina, da conservare tra i documenti di bordo unitamente alle ricevute di conferimento delle miscele di idrocarburi a centri di smaltimento autorizzati;
3. Ai fini dello svolgimento dei servizi di Whalewatching nell'A.M.P., i soggetti e le ditte interessate devono acquisire l'autorizzazione rilasciata dall'A.M.P., a fronte del pagamento di un corrispettivo per diritti di segreteria, relativo ad ogni singola imbarcazione, secondo le modalità indicate al successivo articolo 21.

### ***Art. 17 – Disciplina della Pesca professionale***

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose. Non sono altresì consentiti l'acquacoltura, il ripopolamento attivo e la pesca subacquea.
2. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale.
3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'A.M.P., riservata ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell'Area Marina Protetta, iscritti dal 2012 presso gli Uffici Locali Marittimi di Ustica della Capitaneria di Porto di Palermo, con i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro:
- a) rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, di lunghezza massima di 1500 metri, con maglia del "9" (ovvero 31,2 mm per lato) per la pesca notturna e diurna; maglia del "12" (ovvero 20,8 mm per lato) esclusivamente per la pesca diurna della triglia (*Mullus spp.*) nei mesi di aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre e dicembre, calata perpendicolarmente alla linea di costa e ad una distanza dalla stessa segnalata come previsto dalla normativa vigente;
  - b) palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto regolarmente imbarcato oltre al comandante;

- c) nasse, 100 per singolo pescatore; in prossimità della Grotta dei Gamberi, al di fuori dei percorsi dedicati alle Immersioni subacquee, è specificatamente vietato l'uso di quelle aventi maglie inferiori a 2.5 mm di apertura.
4. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.
5. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, l'A.M.P. si riserva il diritto, con successivo provvedimento, previa approvazione del MATTM, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, indicando in particolare:
- caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili per ogni unità da pesca;
  - calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;
  - misure minime di cattura delle specie aliutiche commerciali e non;
  - misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate o a rischio.
  - il numero di giorni di pesca consentiti all'interno dell'Area Marina Protetta.
6. In riferimento all'ordinanza n. 22 del 2013 della Capitaneria di Porto di Palermo, la pesca all'aragosta all'interno dell'Area Marina Protetta è sottoposta a fermo dal 1 Novembre al 30 Aprile;
7. A seguito delle risultanze del monitoraggio biennale della risorsa del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*), la pesca professionale del riccio di mare, per l'annualità 2019, è vietata in tutta la AMP.

### *Articolo 18 - Disciplina della Pesca sportiva*

- Nell'Area Marina Protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea e la detenzione ed il trasporto di attrezzi adibiti a tale pesca.
- Nella zona A non è consentita l'attività di pesca sportiva.
- Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva, previa autorizzazione dell'A.M.P., ai residenti nel Comune di Ustica, con i seguenti attrezzi e modalità:
  - sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
  - da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o lenza a non più di 2 ami;
  - da unità nautica, con bolentino, anche con canna a mulinello a non più di 2 ami;
  - da unità nautica, con massimo 2 lenze da traina, esclusivamente di superficie;
  - da unità nautica, con massimo 2 lenze per la cattura di cefalopodi (polpara, totanara e sepiolara);
  - da unità nautica, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 occupanti, ognuno dei quali autorizzato singolarmente;
  - non è consentita la pesca con affondatore;
  - non è consentita la pesca a traina con monel, piombo guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;
  - non è consentito l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
  - i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.
- Nella zona C è consentita la pesca sportiva anche ai non residenti nel Comune di Ustica, previa autorizzazione dell'ente gestore, con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente comma.
- Il transito di unità nautiche nell'Area Marina Protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere preventivamente autorizzato dall'A.M.P.
- Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'Area Marina Protetta, i richiedenti devono indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare e versare un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 21;
- L'Ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nel Comune di Ustica.

## ***Art. 19 – Disciplina dell'attività di Pescaturismo***

1. Nelle zone B e C è consentita l'attività di pescaturismo, riservata ai soggetti legittimati alla piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio dell'attività di pescaturismo di cui al D.M. 13/04/99 n° 293 e s.m.i..
2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di pescaturismo in contemporanea con l'attività di piccola pesca artigianale.
3. Le attività di pescaturismo, sono consentite con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve comunque indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
5. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'A.M.P. informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'Area Marina Protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

## ***Art. 20 – Validità delle autorizzazioni***

1. Le autorizzazioni scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2019.
2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui alle seguenti attività:
  - visite guidate in apnea e subacquee,
  - seawatching,
  - noleggio e locazione di unità da diporto,
  - pescaturismo,
  - whalewatching,
  - NAVIGAZIONE UNITA' DA DIPORTO di non residenti,

gli operatori e le imprese, anche individuali, richiedenti sono tenuti a comunicare, all'atto dell'istanza, una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), come previsto ai sensi dell'art. 16 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come integrato dall'art. 5 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. L'eventuale mancato adempimento alle citate normative comporterà il rigetto dell'istanza di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all'interno dell'A.M.P. possono essere richieste presso gli uffici del soggetto gestore tramite il sito internet [www.ampustica.it](http://www.ampustica.it).

## ***Art. 21 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria***

1. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni devono essere versati a mezzo bonifico bancario oppure su conto corrente postale come indicati negli appositi moduli di richiesta;
2. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività scientifica nell'Area Marina Protetta è disposto su base settimanale, mensile e annuale.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive nell'Area Marina Protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le immersioni subacquee è disposto su base giornaliera.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le visite guidate subacquee nell'Area Marina Protetta è disposto su base settimanale, mensile ed base annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio, è disposto su base giornaliero, settimanale e mensile.
7. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ancoraggio è disposto su base giornaliera.
8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di seawatching, visite guidate e di whalewatching è disposto su base mensile e annuale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'Area Marina Protetta è disposto su base mensile o annuale.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca sportiva nell'Area Marina Protetta è disposto su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale
11. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del trasporto passeggeri e visite guidate diporto è disposto su base mensile ed annuale.

12. Ai sensi dell'art. 17 del D.M. 30/09/1990 di approvazione del Regolamento, vengono definiti nel seguito i corrispettivi, diritti di segreteria, per le attività autorizzabili nell'Area Marina Protetta:

<b>Attività</b>	<b>Giornaliero</b>	<b>Settimanale</b>	<b>Mensile</b>	<b>Annuo</b>
Ricerca scientifica		€ 30,00	€ 50,00	€ 100,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Seawatching			€ 100,00	€ 250,00
Immersioni apnea in zona B e C	€ 6,00 a tuffo	Abbonamento individuale per n.10 immersioni: € 50,00		
Immersioni subacquee in zona B e C non in visita guidata	€ 6,00 a tuffo	Abbonamento individuale per n.10 immersioni: € 50,00		
<b>Visite guidate con centri di immersione</b>				
Accreditamento Visite guidate subacquee			€ 1.000,00	
<b>Ormeggio ai campi boe (rilascio presso uffici, esercizi autorizzati o sul sito web; natanti ditte noleggio)</b>				
Natanti con l.f.t.<6,0 m	€ 8,00	€ 50,00	€ 100,00	
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 12,00	€ 80,00	€ 140,00	
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 20,00	€ 80,00	€ 150,00	
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 25,00	€ 100,00	€ 160,00	
Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m)	€ 30,00	€ 120,00	€ 200,00	
<b>Ormeggio ai campi boe (rilascio autorizzazione presso i campi boe)</b>				
Natanti con l.f.t. <6,0 m	€ 10,00	€ 60,00		
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 15,00	€ 90,00		
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 25,00	€ 110,00		
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 30,00	€ 130,00		
Navi da diporto (l.f.t. > 24,0 m)	€ 50,00	€ 150,00		
<b>Ancoraggio</b>				
Natanti con l.f.t.<6,0 m	€ 10,00			
Natanti con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m	€ 15,00			
Imbarcazioni con l.f.t. tra 10,0 e 14,99 m	€ 25,00			
Imbarcazioni con l.f.t. tra 15,0 e 23,99 m	€ 30,00			
Navi da diporto (l.f.t. >24,0 m) solo Zona C	€ 50,00			
<b>Whalewatching</b>				
Unità max 12 passeggeri imbarcazione singola			€ 50,00	€ 200,00
Unità max 30 passeggeri imbarcazione singola			€ 200,00	€ 400,00
<b>Visite guidate</b>				
Unità max 12 passeggeri imbarcazione singola			€ 50,00	€ 250,00

**Locazione e noleggio**

Unità con l.f.t.<6,0 m			€ 40,00	€ 100,00
Unità con l.f.t. tra 6,0 e 9,99 m			€ 50,00	€ 200,00
Unità con l.f.t. > 10,00 m			€ 100,00	€ 400,00

**Servizio recupero rifiuti**

Ritiro in campi boe -rifiuti differenziati	€ 3,00			
Presso banchina rifiuti differenziati	€ 1,50			
Ritiro in campi boe -rifiuti indifferenziati	€ 5,00			
Presso banchina rifiuti differenziati	€ 2,50			

**Pesca sportiva non residenti**

Da terra (lenza, canna, bolentino)				
Da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 5,00	€ 15,00	€ 30,00	€ 60,00

**Pesca sportiva solo residenti**

Da terra	€ 3,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 15,00
Da unità navale				

**Art. 22 - Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta e dagli altri corpi di polizia dello stato presenti sul territorio, dovrà essere immediatamente trasmesso all'ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al comma 1 è determinata dall'ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro i limiti di cui all'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.

**Tabella Sanzioni AMP "Isola di Ustica" Rif. art. 22 Disciplinare integrativo 2018 Delibera G. M. n° \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_**

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA</p>		<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3</p>	<p>NON prevista</p>
<p>SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3</p>	<p>NON prevista</p>
<p>ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI</p>	<p>Regolamento di Organizzazione AMP D.M. 30 agosto 1990</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3</p>	<p>NON prevista</p>
<p>CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI</p>	<p>Disciplinare provvisorio AMP 2018</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3</p>	<p>NON prevista</p>



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI	Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA	Regolamento di Organizzazione AMP D.M. 30 agosto 1990	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 4	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento di Organizzazione Art. 15 Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 5	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>Disciplina attività di BALNEAZIONE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 6</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di IMMERSIONI IN APNEA E SUBACQUEE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 7</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 8, 10</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di SEAWATCHING</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 9, 10</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>Disciplina attività di <b>NAVIGAZIONE DA DIPORTO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 <u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 11</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di <b>VISITE GUIDATE</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 <u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 12</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di <b>ORMEGGIO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 <u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 13</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di <b>ANCORAGGIO</b> Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986 <u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 14</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE UNITA' D DIPORTO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 15</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di OSSERVAZIONE CETACEI</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 16</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 17</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Disciplina attività di PESCA SPORTIVA</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 18</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>Violazione della disciplina PESCATURISMO</p> <p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 19</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 €</p> <p>in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>



VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
<p>MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Regolamento di Organizzazione AMP</u> D.M. 30 agosto 1990</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p> <p>Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
<p>UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 12 novembre 1986</p> <p><u>Regolamento di Organizzazione AMP</u> D.M. 30 agosto 1990</p> <p><u>Disciplinare provvisorio AMP 2018</u></p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p> <p>Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editatale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

